

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

In esecuzione del Decreto del Presidente della I Sezione del TAR della Toscana n. 4 del 9 gennaio 2021 reso nel ricorso r.g. 1096/2020

Si dà avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs 104/2010

- che con **ricorso** notificato in data 6 novembre 2020 la sig.ra **Daisy Ramosagoj** (C.F. RMSDSY01H51D612P) ed iscritto al n.r.g. 1096/2020 dinnanzi al TAR Toscana Sezione II ha impugnato: - la 1° graduatoria a scorrimento *Vincitori e idonei AA 2020/2021 Biotecnologie, Scienze Biologiche, Scienze Farmaceutiche Applicate – Controllo qualità, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Posti riservati ai cittadini dell'UE ed Extra UE residenti in Italia – Scienze Biologiche* pubblicata on line il 2 ottobre 2020 ove la ricorrente, cod. compito 000001131G, risulta inserita in graduatoria Vincitori e idonei ma **NON REGOLARIZZATO**; - gli artt. 11 e 12 del Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Biotecnologie (L-2) di cui al decreto del Rettore prot. nn. 97383 del 10.07.2020, ed in particolare nella parte in cui l'art. 12 comma 4 prevede che *“la mancata immatricolazione o iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione per l'anno accademico 2019/2020 al corso di laurea come opzione”*; - la comunicazione 2 novembre 2020 dell'Università degli Studi di Firenze, ove in contrasto con quanto stabilito con il decreto cautelare *inter partes* n. 574/2020, si è invitata la ricorrente a presentare *“la domanda di riassegnazione posti”* per la copertura dei posti rimasti vacanti per i corsi di studio *“Scienze farmaceutiche applicate – Controllo qualità”*, *“Farmacia”* e *“Scienze biologiche”*;

- che i **motivi di ricorso** r.g. 1069/2020 sono sintetizzabili come segue: (i) 1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 149 R.G. 1592/1933 -ECESSO DI POTERE PER MANCANZA DEL REQUISITO DI PROPORZIONALITÀ, SVIAMENTO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA E CARENZA DI ISTRUTTORIA. Illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa alla luce del bilanciamento con il diritto

costituzionalmente garantito allo studio e per violazione del principio di legalità, dell'art. 12 del Bando di cui al decreto del Rettore dell'UniFi prot. nn. 97383 del 10.07.2020 nella parte in cui prevede - nonostante la conferma tempestiva del posto da parte dello studente idoneo e quindi l'effetto di immatricolazione che da ciò deriva - che il mancato pagamento della prima rata della tassa d'iscrizione entro un termine perentorio comporta la decadenza dal diritto all'iscrizione all'anno accademico. Conseguente illegittimità della declaratoria di decadenza irrogata implicitamente alla ricorrente per mezzo dell'esclusione di essa dalla graduatoria impugnata e sopra riportata;

- che l'Udienza Pubblica è fissata dinnanzi alla I Sezione del TAR Toscana per il **10.03.2021**.

Firenze, data della pubblicazione.